



Polizza SFERA+

Area Beni

Condizioni di Assicurazione

Modulo Copertura Casa Locatario

Edizione dicembre 2025



Dedicato ai correntisti di Fideuram -
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
(di seguito anche Fideuram S.p.A.)


Modulo Copertura Casa Locatario

Caro Cliente,

il **Modulo Copertura Casa Locatario** integra le Condizioni di Assicurazione di SFERA+, la Polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Protezione che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:

- **SEZIONE I** (Artt. 1 – 7) – Norme relative alle coperture del Modulo
- **SEZIONE II** (Artt. 8 - 15) – Norme relative alla gestione del sinistro
- **GLOSSARIO**



Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del Modulo Copertura Casa Locatario abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento
- **note inserite a margine del testo**, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al Cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti
- **elemento grafico di colore grigio, riconoscibile anche grazie all'icona**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza
- **elemento grafico di colore arancione, riconoscibile anche grazie all'icona**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.



Il set informativo di SFERA+, disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo Protezione www.intesasnpaoloprotezione.com, ed è composto da:

- **Condizioni di assicurazione del prodotto SFERA+**
- **Documento Informativo Precontrattuale (DIP)**
- **Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)**
- **Condizioni di assicurazione del Modulo Copertura Casa Locatario**

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

SEZIONE I – MODULO COPERTURA CASA LOCATARIO

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

| | | |
|----------|--|---------------|
| Art. 1. | CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO | Pag. 2 di 22 |
| Art.1.1 | Rischio locativo | Pag. 2 di 22 |
| Art.1.2 | Incendio e danni materiali al Contenuto | Pag. 3 di 22 |
| Art.1.3 | Altri eventi al Contenuto | Pag. 3 di 22 |
| | 1.3.1 Fenomeni atmosferici | Pag. 3 di 22 |
| | 1.3.2 Atti vandalici e dolosi di terzi | Pag. 4 di 22 |
| | 1.3.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi | Pag. 4 di 22 |
| | 1.3.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche | Pag. 4 di 22 |
| | 1.3.5 Fenomeni elettrici | Pag. 4 di 22 |
| | 1.3.6 Lastre e cristalli | Pag. 4 di 22 |
| Art.1.4 | Estensione delle coperture Incendio e danni materiali al Contenuto e Altri eventi al Contenuto | Pag. 5 di 22 |
| Art.1.5 | Riepilogo delle somme assicurate Incendio e danni materiali al Contenuto e Altri eventi al Contenuto | Pag. 6 di 22 |
| Art.1.6 | Dolo e colpa grave | Pag. 7 di 22 |
| Art.1.7 | Ricorso terzi da incendio | Pag. 7 di 22 |
| Art.1.8 | Assistenza all'abitazione | Pag. 8 di 22 |
| | 1.8.1 Interventi di artigiani e tecnici | Pag. 8 di 22 |
| | 1.8.2 Altri interventi | Pag. 9 di 22 |
| Art. 2. | CHE COSA NON È ASSICURATO | Pag. 10 di 22 |
| Art. 2.1 | Incendio e danni materiali al Contenuto e altri eventi al Contenuto | Pag. 10 di 22 |
| | 2.1.1 Fenomeni atmosferici | Pag. 11 di 22 |
| | 2.1.2 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi | Pag. 11 di 22 |
| | 2.1.3 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche | Pag. 11 di 22 |
| | 2.1.4 Fenomeni elettrici | Pag. 11 di 22 |
| | 2.1.5. Lastre e cristalli | Pag. 11 di 22 |
| Art. 2.2 | Ricorso terzi da incendio | Pag. 12 di 22 |
| | 2.2.1 Soggetti non assicurati | Pag. 12 di 22 |
| | 2.2.2 Eventi non assicurati | Pag. 12 di 22 |
| Art. 2.3 | Assistenza all'abitazione | Pag. 12 di 22 |
| | 2.3.1 Esclusioni comuni | Pag. 12 di 22 |
| | 2.3.2 Esclusioni singole garanzie | Pag. 12 di 22 |
| Art. 3. | QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE | Pag. 13 di 22 |
| Art. 4. | DOVE VALGONO LE COPERTURE | Pag. 13 di 22 |
| Art. 5. | DICHIARAZIONE INESATTE E RETICENTI | Pag. 13 di 22 |
| Art. 6. | QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE | Pag. 14 di 22 |
| Art. 7. | OBBLIGHI E FACOLTÀ DELL'ASSICURATO | Pag. 14 di 22 |
| Art. 7.1 | Aggravamento del rischio | Pag. 14 di 22 |
| Art. 7.2 | Cambio dell'abitazione, trasloco | Pag. 14 di 22 |
| Art. 7.3 | Variazione delle somme assicurate | Pag. 15 di 22 |
| Art. 7.4 | Variazione del livello di copertura | Pag. 15 di 22 |

SEZIONE II – MODULO COPERTURA CASA LOCATARIO

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SINISTRO

| | |
|---|---------------|
| Art. 8. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO | Pag. 16 di 22 |
| Art. 8.1 Denuncia del sinistro | Pag. 16 di 22 |
| Art. 8.2 Ricorso terzi da incendio | Pag. 16 di 22 |
| Art. 8.3 Incendio e altri eventi al Contenuto | Pag. 17 di 22 |
| Art. 8.4 Denuncia del sinistro Assistenza | Pag. 17 di 22 |
| Art. 8.5 Procedure per la valutazione del danno | Pag. 17 di 22 |
| Art. 8.6 Mandato dei periti | Pag. 18 di 22 |
| Art. 8.7 Determinazione del danno | Pag. 18 di 22 |
| 8.7.1 Contenuto (Valore a nuovo) | Pag. 18 di 22 |
| Art. 8.8 Applicazione delle franchigie | Pag. 19 di 22 |
| Art. 8.9 Riparazione in forma diretta | Pag. 19 di 22 |
| Art. 9. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI | Pag. 19 di 22 |
| Art. 10. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA | Pag. 19 di 22 |
| Art. 11. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO | Pag. 19 di 22 |
| Art. 12. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO | Pag. 19 di 22 |
| Art. 13. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE SUL DANNO | Pag. 20 di 22 |
| Art. 14. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI | Pag. 20 di 22 |
| Art. 15. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEL PRODOTTO | Pag. 20 di 22 |
| GLOSSARIO | Pag. 21 di 22 |



Da ricordare

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
|  | Locatario | Soggetto che sottoscrive un contratto di locazione di un immobile con il Locatore (in genere il proprietario dello stesso) per utilizzare e godere dell'immobile a fronte del riconoscimento del pagamento di un importo (il canone di locazione). |
|  | Terzi | Si intendono terzi tutti i soggetti diversi da: il coniuge o la persona unita civilmente o il convivente di fatto, inclusi i genitori e i figli e ogni persona che conviva con l'Assicurato in modo continuativo e i minori in affidamento familiare. |
|  | Fabbricato | <p>I locali adibiti a civile abitazione escluso il terreno, indicati nel Documento di polizza. Include un ufficio o uno studio privato, solo se intercomunicante con l'abitazione stessa.</p> <p>Nel termine fabbricato è compreso anche tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato stesso, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli impianti e le installazioni, al servizio o all'ornamento del fabbricato assicurato, considerati fissi per natura e destinazione comprese le tende esterne e le verande (sia chiuse che aperte) e altre cose stabilmente fissate, in modo durevole. <p>Sono esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati con l'estensione di garanzia "Impianto fotovoltaico e solare"</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Società che forniscono servizi • le opere murarie e di finitura • le opere di fondazione o interrato • gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico • le pertinenze/dipendenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate • le quote di proprietà comune, se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare. |
|  | Contenuto | <p>L'insieme dei beni utilizzati per uso domestico e personale (compreso l'arredamento) che si trovano all'interno del fabbricato indicati nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale. Sono compresi anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d'oro o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d'arte, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, oggetti e servizi d'argento, armi, oggetti che abbiano valore artistico b) preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti o orologi, anche solo parzialmente d'oro o di platino o con pietre preziose c) valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano valori d) beni utilizzati per uso professionale se i locali comprendono anche un ufficio o uno studio privato comunicante con l'abitazione stessa <p>Comprende anche gli impianti di prevenzione e di allarme.</p> <p>Non rientrano nel Contenuto i beni posti all'aperto.</p> |
|  | Pertinenze | <p>I locali a uso civile situati all'indirizzo indicato in Polizza non comunicanti con l'abitazione (es. cantine, box, soffitte), posti anche in corpi separati rispetto alla stessa, purché abbiano le caratteristiche costruttive del fabbricato. Il box può essere situato a un indirizzo diverso dall'abitazione assicurata, purché il fabbricato di cui fa parte abbia le caratteristiche costruttive richieste dalla Polizza. Migliorano l'utilizzo ed il valore dell'abitazione principale alla quale sono adibite.</p> <p>Le pertinenze sono censite al Catasto.</p> |
|  | Contenuto delle pertinenze | Arredamento, provviste alimentari, elettrodomestici, abbigliamento, macchinari per il giardinaggio, biciclette e attrezzi in genere (anche sportivi). |

sezione I

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

NON DIMENTICHI

di verificare quali sono
le esclusioni e i limiti
delle coperture di suo
interesse (articoli 2 e 3)

Con il Modulo il Cliente acquista per sé o per altri Assicurati le seguenti garanzie sempre presenti:

- Rischio locativo
- Incendio e danni materiali al Contenuto
- Altri eventi al Contenuto
- Ricorso terzi da Incendio
- Assistenza all'abitazione

D'ora in poi, con la locuzione 'Cliente o Assicurato' si intenderà:

- Cliente, quando coincide con Assicurato
- Assicurato, quando non coincide con il Cliente e nel cui interesse è stato acquistato il Modulo.

L'acquisto del Modulo può avvenire nello stesso momento in cui viene acquistato il prodotto assicurativo SFERA+ o in un momento successivo.

D'ora in poi quando si farà riferimento al Documento di polizza si intenderà il documento sottoscritto dal Cliente all'atto dell'acquisto del prodotto assicurativo SFERA+ e quando si farà riferimento all'Appendice contrattuale si intenderà il documento sottoscritto dal Cliente quando l'acquisto del Modulo è avvenuto in un momento successivo all'acquisto del prodotto assicurativo SFERA+.

La somma assicurata per il Modulo Copertura Casa Locatario è quella stabilita all'atto dell'acquisto e l'importo viene rappresentato nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale.

Le somme assicurate e i massimali degli eventi assicurati con le coperture sono rappresentate nella Tabella all'Art 1.5 e dipendono dal livello di copertura scelto dal Cliente al momento dell'acquisto del Modulo (o in un momento successivo, come descritto all'art. 7.4) tra le opzioni disponibili SILVER, GOLD e DIAMOND.

In funzione del livello di copertura scelto dal Cliente dipendono le somme assicurate e i massimali di alcuni degli eventi assicurati e la parte di danno che resta a carico dell'Assicurato (franchigia). Le franchigie dei diversi livelli di copertura sono rappresentate nella tabella dell'art. 3.

Le garanzie indicate nel Documento di polizza sono prestate nella forma a Primo Rischio Assoluto. In caso di sinistro indennizzabile, al Cliente viene pagato l'importo del danno subito, entro la somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati.

Cosa si intende per assicurazione a Primo Rischio Assoluto? Facciamo un esempio

| | |
|---|-------------|
| Valore totale del contenuto presente nel fabbricato | 40.000 euro |
| Somma assicurata per Contenuto | 20.000 euro |
| Danno subito a seguito incendio del Contenuto | 30.000 euro |
| Intesa Sanpaolo Protezione paga 20.000 euro. | |

Con la stessa Polizza è possibile assicurare un massimo di 10 beni immobili, sia in uso all'Assicurato, sia dati in locazione a terzi. Le tipologie di immobili assicurabili sono:

franchigia: si intende la parte dell'importo del danno accertato che rimane a carico dell'Assicurato e che non viene risarcita dalla Compagnia Assicurativa. Può essere espressa in valore assoluto (es. 500 euro) o in percentuale sul danno

Appartamento


Porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non comunicanti tra loro, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno.

Villa

Abitazione indipendente o facente parte di un fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non comunicanti tra loro e senza accesso comune dall'esterno.

Ciascuna abitazione deve disporre di un proprio accesso dall'esterno.

Facciamo chiarezza su Villa



articolo 1. CHE COSA È ASSICURATO CON IL MODULO

NON DIMENTICHI

di verificare quali sono
le esclusioni e i limiti
delle coperture di suo
interesse (articoli 2 e 3)

danni materiali e diretti: sono quelli che colpiscono i beni assicurati e trovano origine immediata nel sinistro, come ad esempio una candela lasciata accesa da parte del locatario che provoca un incendio all'interno dell'abitazione

riferimenti normativi: artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile

1.1 Rischio Locativo

Intesa Sanpaolo Protezione paga, in base alla somma assicurata indicata nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale, i danni materiali e diretti all'abitazione in locazione, causati da incendio, esplosione e scoppio in caso di responsabilità del Cliente o dell'Assicurato secondo quanto disposto dal Codice Civile.

Facciamo chiarezza sul rischio locativo

La copertura rischio locativo opera solo se si è responsabile dei danni all'abitazione che si ha in affitto. Un esempio è un incendio o uno scoppio, causato dal Locatario, che danneggia i locali.

Se, invece, il danno deriva da un guasto di un impianto dell'abitazione o da un problema non legato al comportamento del Locatario, non si potrà chiedere il risarcimento per i danni al fabbricato, tuttavia il Locatario potrà attivare la copertura Contenuto che lo tutelerà per i danni subiti dai suoi beni, come ad esempio i mobili o gli elettrodomestici.

Sono assicurabili gli immobili che presentino le seguenti caratteristiche costruttive:

- **TIPO A Fabbricato tradizionale**

Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili. Nelle pareti esterne e nel manto del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili, in misura non superiore al 30% della superficie complessiva degli stessi. La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere in materiali combustibili.

- **TIPO B Fabbricato in legno lamellare**

Fabbricato con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all'epoca di costruzione.

Il manto esterno del tetto può essere costruito in materiali incombustibili o in legno lamellare o in tegole bituminose. Le pareti interne, i solai, i soffitti e i rivestimenti, possono essere anche in materiali combustibili purché opportunamente trattati e rispondenti alle norme per l'impiego in edilizia. Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione o interrate tramite idonei dispositivi di ancoraggio.

Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il cappotto termico, se presente, anche se realizzato in materiali combustibili è considerato parte del fabbricato sia per il TIPO A che per il TIPO B, purché correttamente installato.

1.2 Incendio e danni materiali al Contenuto

Il Contenuto è l'insieme dei beni per uso domestico e personale, anche se di proprietà di terzi, che si trovano all'interno del fabbricato indicato in Polizza, compreso il Contenuto all'interno delle pertinenze.

Intesa Sanpaolo Protezione paga un importo, in base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale, per i danni materiali e diretti al Contenuto causati da:

- incendio
- fulmine
- implosione, esplosione e scoppio anche se avvenuti all'esterno del fabbricato
- caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano
- bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono
- urto di veicoli stradali o natanti, che non siano al servizio, in uso o di proprietà dell'Assicurato
- fumo, gas e vapori
- caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi.

1.3 Altri eventi al Contenuto

Intesa Sanpaolo Protezione paga i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, in base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale.

1.3.1 Fenomeni atmosferici

Sono i danni determinati dall'azione diretta e immediata di:

- vento, anche sotto forma di tempesta, bufera, uragano, ciclone, tifone e tromba d'aria
- urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento
- precipitazioni atmosferiche (pioggia, neve, grandine)

Sono compresi i danni dovuti al bagnamento del Contenuto solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei suddetti fenomeni.

Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza che può essere verificata su una pluralità di beni o elementi, assicurati e non, posti nelle vicinanze.

danni materiali e diretti: sono quelli che colpiscono i beni assicurati e trovano origine immediata nel sinistro, come ad esempio un incendio che danneggia l'abitazione

implosione: è un fenomeno contrario all'esplosione. L'implosione è un collasso verso l'interno

bang sonico: lo scoppio secco e fragoroso provocato da aeromobili che superano il muro del suono

bagnamento: si intende infiltrazione di acqua piovana



da sapere: Intesa Sanpaolo Protezione, in caso di sinistro, può verificare tramite fonti attendibili quali: giornali, servizi meteo e foto



misure preventive: insieme di dispositivi o accorgimenti installati per mitigare la portata di eventuali danni causati da fenomeni elettrici e atmosferici

La garanzia è valida solo se la costruzione è conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto.

Se alla data del sinistro risulta che il Cliente o l'Assicurato avevano già installato nel fabbricato assicurato persiane o serrande antivento e antigrandine (c.d. **misure preventive**), Intesa Sanpaolo Protezione prevede:

- per il livello Silver e Gold l'azzeramento delle franchigie previste
- per il livello Diamond un rimborso a titolo di contributo pari al 10% dell'importo del sinistro liquidato con un massimo di € 250.

1.3.2 Atti vandalici e dolosi di terzi

Sono i danni commessi da soggetti terzi, individualmente o in associazione, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato o compiuti da persone che partecipano a scioperi, tumulti o sommosse.

Sono inoltre compresi i danni causati dalle Forze dell'Ordine intervenute a causa di questi eventi.

1.3.3 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Sono i danni causati da:

- rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato
- occlusione di pluviali e grondaie causate esclusivamente dalla neve o dalla grandine
- occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte
- gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del fabbricato assicurato
- rottura accidentale di tubature interrate al servizio del fabbricato installate all'esterno, anche in assenza di danno materiale e diretto al fabbricato.

1.3.4 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

Sono i danni causati dalla fuoriuscita d'acqua da apparecchiature domestiche collegate agli impianti idrici dell'abitazione o ai relativi raccordi dovuta a:

- guasto, rottura o difetto
- occlusione, rigurgito e trabocco
- fatto di terzi

1.3.5 Fenomeni elettrici

Sono i danni causati al contenuto dai fenomeni elettrici quali corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico.

Se alla data del sinistro risulta che il Cliente o l'Assicurato avevano già installato nel fabbricato assicurato lo scaricatore di tensione o altro dispositivo di protezione applicato al quadro elettrico per la gestione dei picchi di sovratensione (c.d. **misure preventive**), Intesa Sanpaolo Protezione prevede:

- per il livello Silver e Gold l'azzeramento delle franchigie previste
- per il livello Diamond un rimborso a titolo di contributo pari al 10% dell'importo del sinistro liquidato con un massimo di € 250.

1.3.6 Lastre e cristalli

Sono i danni, diversi da quelli già previsti in altre garanzie, dovuti a rottura accidentale di specchi, lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fissi che mobili, stabilmente installati all'interno o all'esterno dell'abitazione assicurata. In caso di sostituzione, sono compresi i costi di trasporto e installazione.

acqua condotta: è l'acqua potabile o di scarico contenuta o che scorre negli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento dell'abitazione

da sapere: le occlusioni dovute a foglie, per esempio, non rientrano in questa casistica

maggior immobile: si intende l'immobile di cui il fabbricato assicurato fa parte, ad esempio il condominio

apparecchiature domestiche: si intendono tutti gli elettrodomestici collegati all'impianto idrico come ad esempio lavatrice, lavastoviglie

da sapere: ad esempio quando la fuoriuscita dell'acqua è causata da un errore dell'installatore

scaricatore di tensione: lo scaricatore di tensione chiamato anche Spd (Surge Protection Device) è un dispositivo che viene montato a monte dell'impianto elettrico e non è il salvavita

1.4 Estensione delle coperture Incendio e danni materiali al Contenuto e Altri eventi al Contenuto

Intesa Sanpaolo Protezione inoltre paga un indennizzo:

- a) in caso di guasti causati dalla Autorità, da terzi, dal Cliente o dall'Assicurato, intervenuti per impedire o limitare il danno
- b) per le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica, fino a un importo massimo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto, anche se supera la somma assicurata, per ciascun sinistro
- c) per le spese per traslocare e ricollocare il contenuto fino a 1.500 euro per sinistro
- d) per le spese per sostituire il combustibile in caso di spargimento dovuto a un guasto o a una rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato, fino a 2.500 euro per sinistro
- e) per le spese per il rifacimento dei documenti personali andati distrutti fino a 500 euro per sinistro.



1.5 Riepilogo somme assicurate**INCENDIO E DANNI MATERIALI AL CONTENUTO E ALTRI EVENTI AL CONTENUTO**

| Garanzie | Descrizione | Somme assicurate/Massimali | |
|--|--|---|---|
| | | Silver/Gold | Diamond |
| Incendio e danni materiali al Contenuto | Incendio Contenuto | Somma assicurata riportata sul documento di polizza o appendice contrattuale | Somma assicurata riportata sul documento di polizza o appendice contrattuale |
| Altri eventi al Contenuto | Fenomeni atmosferici | 50% della somma assicurata per il contenuto per sinistro e per annualità di Polizza per danni per danni causati da crollo totale o parziale del fabbricato dovuti da sovraccarico neve | 75% della somma assicurata per il contenuto per sinistro e per annualità di Polizza per danni per danni causati da crollo totale o parziale del fabbricato dovuti da sovraccarico neve |
| | Atti dolosi di terzi | 50% della somma assicurata per il contenuto per danni dovuti ad atti di terrorismo per sinistro e per annualità di Polizza | 75% della somma assicurata per il contenuto per danni dovuti ad atti di terrorismo per sinistro e per annualità di Polizza |
| | Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi | 30.000 euro per sinistro e per annualità di Polizza per danni da acqua conseguenti a rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici e igienici di riscaldamento e condizionamento | 90.000 euro per sinistro e per annualità di Polizza per danni da acqua conseguenti a rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici e igienici di riscaldamento e condizionamento |
| | | 30.000 euro per sinistro e per annualità di Polizza per danni da occlusione di pluviali e grondaie causata da neve o grandine | 90.000 euro per sinistro e per annualità di Polizza per danni da occlusione di pluviali e grondaie causata da neve o grandine |
| | | 2.500 euro per sinistro e per annualità di Polizza per danni da occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento e da rigurgito e trabocco della rete fognaria | 7.500 euro per sinistro e per annualità di Polizza per danni da occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento e da rigurgito e trabocco della rete fognaria |
| | | 2.500 euro per sinistro e per annualità di Polizza per danni causati da gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento | 7.500 euro per sinistro e per annualità di Polizza per danni causati da gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento |
| | | 2.500 euro per sinistro e per annualità di Polizza per danni conseguenti a rottura accidentale di tubazioni interrate | 7.500 euro per sinistro e per annualità di Polizza per danni conseguenti a rottura accidentale di tubazioni interrate |
| | Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche | 2.000 euro per sinistro e per annualità di Polizza dovuta a guasto rottura o difetto, occlusione, rigurgito e trabocco, fatto di terzi | 6.000 euro per sinistro e per annualità di Polizza dovuta a guasto rottura o difetto, occlusione, rigurgito e trabocco, fatto di terzi |
| | Fenomeni elettrici | 5.000 euro per sinistro e per annualità di Polizza | 15.000 euro per sinistro e per annualità di Polizza |
| | Lastre e cristalli | 2.000 euro per sinistro e per annualità di Polizza | 6.000 euro per sinistro e per annualità di Polizza |

| | | | |
|---|---|--|--|
| Estensioni delle coperture Incendio e danni materiali al Contenuto e Altri eventi al Contenuto | Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto | 10% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro (anche in eccedenza alla somma assicurata) | 15% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro (anche in eccedenza alla somma assicurata) |
| | Spese per traslocare e ricollocare il Contenuto | 1.500 euro per sinistro | 4.500 euro per sinistro |
| | Spese per rimpiazzare il combustibile | 2.500 euro per sinistro | 7.500 euro per sinistro |
| | Spese per il rifacimento dei documenti personali | 500 euro per sinistro | 1.500 euro per sinistro |
| Ricorso Terzi da Incendio | Sono risarciti i danni materiali e diretti ai beni di terzi causati da incendio esplosione e scoppio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute | 10% del massimale per interruzione di attività | 15% del massimale per interruzione di attività |
| | Sono risarciti i danni materiali e diretti ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze | fino al 10% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per annualità di Polizza | fino al 15% della somma assicurata per il fabbricato per sinistro e per annualità di Polizza |
| | Altri eventi | Fino a 1.500.000 euro per sinistro e per annualità di Polizza | Fino a 1.500.000 euro per sinistro e per annualità di Polizza |

1.6 Dolo e colpa grave

Le Garanzie operano anche per i danni causati con colpa grave del Cliente o dell'Assicurato.

Le Garanzie operano anche per i danni causati con dolo o colpa delle persone di cui il Cliente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, tranne in caso di dolo delle persone di cui il Cliente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge quando convivono con lui.

Facciamo chiarezza su dolo e colpa grave

Il dolo sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione.

La colpa, invece, sussiste quando l'autore del reato non ha volontariamente causato i danni e, allo stesso tempo, l'evento si è verificato a causa di sua negligenza o imprudenza o imperizia o a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La colpa è grave quando la violazione dell'obbligo di diligenza è particolarmente grossolana.

1.7 Ricorso terzi da incendio

Intesa Sanpaolo Protezione paga, entro il massimale non modificabile di euro 1.500.000 anche indicato nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale, le somme (capitali, interessi e spese), che il Cliente o l'Assicurato deve riconoscere in quanto civilmente responsabile per i danni materiali e diretti involontariamente causati a beni di terzi da incendio, esplosione e scoppio di beni di sua proprietà o in suo possesso, tranne per il caso di danni materiali e diretti ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, il cui massimale per annualità di polizza è pari a euro 225.000.



- Sono inoltre compresi, se conseguenti agli eventi di cui sopra, i danni causati a terzi da:
- a) interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizio sono rimborsati, per ogni sinistro, fino ad un importo pari al 15% o al 10% del massimale a seconda del livello di copertura scelta.
 - b) incendio, esplosione e scoppio ai locali e al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze dovuti a responsabilità del Cliente o dell'Assicurato, sono rimborsati fino ad un importo pari al 15% o al 10% della somma assicurata per il Rischio Locativo per sinistro e per annualità di Polizza a seconda del livello di copertura scelta.

Facciamo chiarezza su scoppio ed esplosione

Lo scoppio è tipico di fluidi portati a eccessiva pressione mentre l'esplosione è tipica di gas portati ad altissima temperatura.

Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete (fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato) non sono considerati scoppio.

1.8 Assistenza all'abitazione

Intesa Sanpaolo Protezione, in collaborazione con la Struttura Organizzativa di Blue Assistance (di seguito la Struttura Organizzativa), fornisce le prestazioni di assistenza di seguito elencate.

Le spese sostenute non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non sono rimborsate.

1.8.1. Interventi di artigiani e tecnici

- a) invio di un fabbro o di un falegname per interventi urgenti in caso di danno ai mezzi di chiusura del fabbricato provocati da furto tentato o consumato oppure rottura delle chiavi o malfunzionamento della serratura tale da non consentire l'ingresso nel fabbricato o da pregiudicare la sicurezza dell'abitazione
- b) invio di un idraulico per interventi urgenti in caso di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico del fabbricato
- c) invio di un elettricista per interventi urgenti in caso di guasto all'impianto elettrico del fabbricato che blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino oppure che comporti pericolo di incendio
- d) Invio di un vetraio per interventi urgenti in caso di rottura di un vetro esterno del fabbricato provocata da furto o tentato furto
- e) Invio di un termoidraulico o di un tecnico del gas in caso di:
 - fuga di gas all'interno dell'abitazione, solo dopo l'intervento dell'ente erogatore
 - mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (minore di 35 kw) o del piano cottura
- f) Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza in caso di:
 - allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del Fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico
 - mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del Fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato assicurato
- g) Invio di un muratore per interventi di emergenza in caso di furto o tentato furto se le pareti dell'abitazione sono state danneggiate al punto da mettere a rischio la sicurezza della casa o delle persone che vi abitano.



da sapere: ad esempio apparecchiature per la climatizzazione o per la produzione di acqua calda sanitaria

acque nere: contengono i rifiuti riconducibili ad attività umane domestiche o industriali e vengono definite nocive per la salute e moleste per il pubblico



Tutte le prestazioni sono disponibili 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi tranne per l'invio di un vetraio per il quale la disponibilità è nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.

Tutte le prestazioni di assistenza al fabbricato sono fornite massimo 3 volte per annualità di Polizza.

La Struttura Organizzativa paga il costo di uscita delle prime 2 ore di manodopera degli artigiani o dei tecnici sopra elencati e il costo delle parti di ricambio fino a 500 euro, IVA inclusa, per sinistro.

1.8.2 Altri interventi

a) Soggiorno in albergo

Se il sinistro ha reso inagibile l'abitazione, la Struttura Organizzativa, su richiesta del Cliente o dell'Assicurato, prenota un hotel, pagando le spese di pernottamento fino a 1.000 euro, IVA inclusa, per sinistro e per annualità di Polizza.



Quando un'abitazione può essere definita inagibile?

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. Un immobile può essere definito inagibile ad esempio quando vi sia:

- crollo parziale totale dell'immobile o presenza significativa di lesioni strutturali orizzontali o verticali
- mancanza di servizi igienici essenziali o dell'impianto di riscaldamento o dell'impianto idrico, dell'impianto elettrico o totale o parziale di pavimenti, o totale o parziale di serramenti o necessità di rifacimento della copertura per presenza di infiltrazioni d'acqua.



b) Rientro anticipato

Se il Cliente o l'Assicurato è in viaggio e un sinistro provoca danni all'abitazione così gravi da rendere necessaria la presenza del Cliente o dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa ne organizza il rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a proprio carico le spese di viaggio, fino a 500 euro, IVA inclusa, per sinistro.



c) Invio di una guardia giurata

In caso di furto tentato o compiuto, se i mezzi di chiusura per proteggere l'abitazione sono stati danneggiati o non funzionano più, il Cliente o l'Assicurato può richiedere alla Struttura Organizzativa l'invio di una guardia giurata di un'organizzazione convenzionata.

La Struttura Organizzativa paga la spesa fino a 12 ore di piantonamento per sinistro e per annualità di Polizza.



d) Invio collaboratore/collaboratrice domestica.

Se il Cliente o l'Assicurato, dopo un furto tentato o compiuto nella propria abitazione, ha bisogno di risistemarla, la Struttura Organizzativa manda un collaboratore domestico, pagando il costo fino a un massimo di 6 ore lavorative per sinistro e per annualità di Polizza.



e) Invio di un disinfestatore

Se il Cliente o l'Assicurato ha bisogno di un servizio di disinfestazione (limitatamente a blatte e ratti) la Struttura Organizzativa invia un tecnico specializzato in disinfestazione nelle 24 ore successive alla segnalazione fino a un massimo di 300 euro, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento all'anno, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi sabato, domenica e festivi.



f) Sanificazione frigoriferi

Se il Cliente o l'Assicurato ha necessità di un intervento di emergenza a seguito di deterioramento dei prodotti conservati all'interno del frigorifero del congelatore causato da mancanza di corrente elettrica, la Struttura Organizzativa provvede al reperimento di un'impresa specializzata alla sanificazione dei predetti elettrodomestici fino a un massimo di 300 euro, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento all'anno.



g) Tecnico elettrodomestici per guasti e malfunzionamenti

In caso di guasti a lavatrice, lavasciuga, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore non più coperti da garanzia del venditore, la Struttura Organizzativa invia presso l'abitazione un tecnico abilitato alla riparazione fino a un massimo di 300 euro, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento all'anno.



h) Invio di un tapparellista

A seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie delle tapparelle dell'abitazione, la Struttura Organizzativa invia un tecnico per ripristinarne il funzionamento. Intesa Sanpaolo Protezione tiene a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera fino a un massimo di 300 euro, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento all'anno.





i) Invio tecnico specializzato in caso di danni alla stazione di ricarica domestica

Se il Cliente o l'Assicurato ha necessità di un intervento a seguito di un'anomalia o un malfunzionamento della stazione ricarica domestica non più coperti dalla garanzia del produttore o da quella del venditore, la Struttura Organizzativa invia un tecnico specializzato fino a un massimo di 300 euro, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento per annualità di Polizza.



j) Invio tecnico specializzato per riparazione impianto fotovoltaico e solare

Se il Cliente o l'Assicurato ha necessità di intervento specializzato a seguito di un'anomalia o un malfunzionamento dell'impianto fotovoltaico solare non più coperti dalla garanzia del produttore, la Struttura Organizzativa invia un tecnico specializzato fino a un massimo di 300 euro, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento per annualità di Polizza.



i) Custodia cane e gatto

Se l'Assicurato, a seguito di incendio della propria abitazione o di catastrofi naturali non può accudire il proprio cane o il proprio gatto (o entrambi), la Struttura Organizzativa provvede al trasporto e collocamento dell'animale presso una pensione fino a 300 euro, IVA inclusa, per sinistro con un massimo di un evento all'anno.

Intesa Sanpaolo Protezione mette a disposizione del Cliente e dell'Assicurato i seguenti servizi accessori non assicurativi che non sono acquistabili separatamente e che non prevedono costi aggiuntivi:

a) Ricerca di artigiani qualificati

In caso di lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione, manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Assicurato può rivolgersi alla Struttura Organizzativa che fornisce, a tariffe di manodopera agevolate, artigiani o tecnici affidabili tra quelli qui elencati:

- fabbro
- idraulico
- elettricista
- vetraio
- riparatore di elettrodomestici
- riparatore di sistemi di telefonia
- muratore
- tapparellista
- falegname
- piastrellista
- tinteggiatore
- operatore spurghi.

Il fornitore del servizio contatta il Cliente per i necessari accordi entro 24 ore dalla richiesta. Il costo dell'attività dell'artigiano qualificato resta a carico del Cliente.

b) Informazioni legali e burocratiche

Il Cliente che desidera avere informazioni legali o burocratiche che riguardano l'abitazione, i rapporti di lavoro domestico, certificati vari (cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, eccetera), può telefonare alla Struttura Organizzativa per ricevere le informazioni richieste.

Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

articolo 2. CHE COSA NON È ASSICURATO

2.1 Incendio e danni materiali al Contenuto e altri eventi al Contenuto



Sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare e da invasione
2. da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni
4. dovuti a smarrimento o a furto

5. ad autoveicoli, motoveicoli o loro parti
6. indiretti o immateriali
7. causati con dolo dell'Assicurato o del Cliente.

Cosa si intende per danni indiretti e immateriali

Per danno indiretto si intende un danno non immediatamente collegato all'evento coperto dall'Assicurazione, ma legato ad esso solo come conseguenza. Per esempio, se un incendio interrompe l'erogazione di energia elettrica e ciò provoca un guasto al frigorifero, il danno non è rimborsato.

La copertura non rimborsa neanche le conseguenze immateriali legate all'evento dannoso, come per esempio la perdita di dati contenuti in un computer distrutto da un incendio.

2.1.1 Fenomeni atmosferici

Sono esclusi i danni al Contenuto causati da:

- a) inondazioni, alluvioni comprese le bombe d'acqua, allagamenti o mareggiate
- b) formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua
- c) cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine
- d) gelo
- e) rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque
- f) sovraccarico neve se il fabbricato risulta non conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto.

Sono esclusi i danni al Contenuto collocato:

- a) all'aperto
- b) all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti.

2.1.2 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi

Sono esclusi i danni al Contenuto causati da:

- c) umidità e stillicidio
- d) insufficiente smaltimento dell'acqua piovana o da occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell'acqua piovana
- e) rotture o da occlusioni di impianti di irrigazione, piscine e relativi impianti
- f) rotture causate da gelo a canalizzazioni, tubazioni e condutture anche interrato installate all'esterno del fabbricato o avvenute in locali sprovvisti di impianti di riscaldamento.

2.1.3 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche

Sono esclusi i danni all'elettrodomestico che ha causato la fuoriuscita di acqua.

2.1.4 Fenomeni elettrici

Sono esclusi i danni al Contenuto:

- a) causati da difetti dei materiali o di costruzione
- b) dovuti a usura, manutenzione insufficiente o manomissione
- c) subiti dalle provviste alimentari riposte negli apparecchi frigoriferi.

2.1.5 Lastre e cristalli

Sono esclusi i seguenti danni:

- d) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione, rigature o scheggiature
- e) a lucernari in genere salvo quelli in vetro antisfondamento
- f) derivanti da traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai nonché i danni avvenuti in occasione di lavori sulle lastre stesse
- g) da furto consumato e tentato.



da sapere: ad esempio, il termosifone che gocciola per diverso tempo senza alcun intervento per eliminare la causa del gocciolamento

da sapere: ad esempio, il pluviale intasato dagli aghi di pino che non permette il corretto deflusso dell'acqua



2.2 Ricorso terzi da incendio

2.2.1 Soggetti non assicurati

Non sono considerati Terzi e quindi sono esclusi i danni provocati:

- al coniuge, alla persona unita civilmente o al convivente di fatto e a ogni persona inclusi i genitori e i figli del Cliente o dell'Assicurato, che convivano con lo stesso in modo continuativo
- ai minori in affidamento familiare.

2.2.2 Eventi non assicurati

Sono esclusi i danni:

- a cose e animali che il Cliente o l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo
- conseguenti alla contaminazione dell'acqua dell'aria e del suolo
- da fuoriuscita di liquidi.

2.3 Assistenza all'abitazione

2.3.1 Esclusioni comuni

Le prestazioni di Assistenza non sono erogate in caso di:

- guerre, scioperi, sommosse, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato
- terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e in ogni caso di eventi naturali o atmosferici aventi caratteristiche di calamità
- dolo del Cliente o dell'Assicurato o delle persone conviventi di cui il Cliente o l'Assicurato debba rispondere a norma di legge
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Se il Cliente o l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni di Assistenza, Intesa Sanpaolo Protezione non è tenuta a fornire pagamenti o prestazioni di alcun genere come compensazione.

Le spese sostenute non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non sono rimborsate.

2.3.2 Esclusioni singole garanzie

Invio di un termoidraulico o tecnico del gas

Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti per:

1. interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore
2. guasti delle tubature a monte del contatore.

Invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura per interventi di emergenza
La prestazione non è dovuta per:

1. danni dovuti a guasti o otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi elettrodomestico o dovuti a rottura delle tubature esterne all'abitazione
2. per sinistri legati a tracimazione dovuta a rigurgito di fogna od otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari dell'abitazione
3. danni materiali al contenuto e al fabbricato causati dallo spargimento di acqua.

Invio di un falegname

Sono esclusi dalla prestazione:

1. gli interventi di ripristino estetico od ornamentale dell'arredamento o di sue parti (ad esempio, graffi, carteggiature, ammaccature, rientranze, etc)
2. il costo e la fornitura di pezzi di ricambio (ad esempio, cassetti, antine, ripiani, maniglie, etc.).

Invio di un disinfestatore

Sono escluse dalla prestazione le richieste di disinfestazione:

1. diverse da blatte o ratti
2. di pertinenza del condominio.



Invio di un tecnico per intervento urgente a seguito di guasti o malfunzionamenti di elettrodomestici.

Sono esclusi dalla prestazione:

1. i costi relativi al materiale necessario alla riparazione
2. gli elettrodomestici coperti dalla garanzia del produttore.

articolo 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE



Le somme dovute all'assicurato sono calcolate detraendo la franchigia prevista al danno, tale franchigia potrà variare a seconda del livello di copertura scelto (Silver, Gold, Diamond); di seguito la tabella con il dettaglio delle franchigie.

| Garanzie | Descrizione | Franchigia | | |
|--|---|------------|----------|---------|
| | | Silver | Gold | Diamond |
| Altri eventi al Contenuto | Fenomeni atmosferici | 500 euro | 250 euro | Nessuna |
| | Atti dolosi di terzi | 200 euro | 100 euro | Nessuna |
| | Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi | 200 euro | 100 euro | Nessuna |
| | Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche | 200 euro | 100 euro | Nessuna |
| | Fenomeni elettrici | 200 euro | 100 euro | Nessuna |
| | Lastre e cristalli | 200 euro | 100 euro | Nessuna |
| Estensioni delle coperture Incendio e danni materiali al Contenuto e Altri eventi al Contenuto | Spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto | - | - | - |
| | Spese per traslocare e ricollocare il Contenuto | - | - | - |
| | Spese per rimpiazzare il combustibile | - | - | - |
| | Spese per il rifacimento dei documenti personali | - | - | - |

articolo 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le coperture sono valide su fabbricati siti in Italia.

articolo 5. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

All'atto dell'acquisto del Modulo il Cliente dichiara:

1. se le caratteristiche costruttive del Fabbricato sono quelle del FABBRICATO TIPO A o TIPO B, come descritte all'art. 1.1 Rischio Locativo
2. la tipologia di Fabbricato (villa o appartamento)
3. le modalità di utilizzo del Fabbricato (dimora abituale o saltuaria)
4. i metri quadri della tipologia di Fabbricato (villa o appartamento), che vengono utilizzati per calcolare il premio e la somma assicurata.

Tali dichiarazioni devono essere vere ed esatte.



Se Intesa Sanpaolo Protezione viene a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni sopra richiamate e il Cliente ha agito con dolo o colpa grave, ha il diritto di chiedere l'annullamento del Modulo Casa Locatario e dei Moduli a esso accessori entro tre mesi da quando ne è venuta a conoscenza. Se Intesa Sanpaolo Protezione intende esercitare tale diritto deve trasmettere entro lo stesso termine al Cliente una apposita dichiarazione recante l'intenzione di domandare l'annullamento del Modulo Casa Locatario e dei Moduli a esso accessori.



Se si verifica un sinistro per uno degli eventi assicurati dal Modulo Copertura Casa Locatario o dai Moduli accessori prima che Intesa Sanpaolo Protezione venga a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o prima che essa eserciti il diritto di chiedere l'annullamento del Modulo Copertura Casa Locatario, il sinistro non viene pagato.



Se il Cliente non ha agito con dolo o colpa grave Intesa Sanpaolo Protezione ha il diritto di recedere dal Modulo Casa Locatario e dai Moduli a esso accessori entro tre mesi da quando è venuta a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni.
Se si verifica un sinistro per uno degli eventi assicurati dal Modulo Casa Locatario o dai Moduli accessori prima che Intesa Sanpaolo Protezione venga a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o prima che essa eserciti il diritto di recesso, la somma dovuta in caso di accoglimento del sinistro è ridotta in proporzione della differenza tra il premio pagato dal Cliente e quello che avrebbe pagato se Intesa Sanpaolo Protezione avesse conosciuto il reale stato delle cose, tranne nel caso in cui le caratteristiche costruttive del Fabbricato non siano riconducibili né al FABBRICATO TIPO A né al FABBRICATO TIPO B, nel qual caso il sinistro non viene pagato.

articolo 6. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

La data di inizio e di fine delle coperture del Modulo sono indicate nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale.

Per le modalità di aggiornamento, di estinzione (recesso, disdetta), della Polizza e dei Moduli si rimanda alle Condizioni di Assicurazione del Prodotto SFERA+.

articolo 7. OBBLIGHI E FACOLTÀ DELL'ASSICURATO

7.1 Aggravamento del rischio

da sapere: ad esempio se la ristrutturazione della facciata comporta l'installazione di impalcature, l'Assicurato deve contattarci per l'aggravamento del rischio furto

Il Cliente ha l'obbligo di comunicare a Intesa Sanpaolo Protezione ogni eventuale aggravamento del rischio assicurato e, quindi:

- a) quando il Fabbricato non è più adibito ad abitazione civile
- b) quando il Fabbricato non ha più le caratteristiche costruttive né del FABBRICATO TIPO A né del FABBRICATO TIPO B
- c) quando l'immobile assicurato aumenta i metri quadri rispetto a quelli dichiarati al momento dell'acquisto del Modulo



Intesa Sanpaolo Protezione ha il diritto di recedere dal Modulo Copertura Casa Locatario e dai Moduli a esso accessori entro 30 giorni da quando è venuta a conoscenza dell'aggravamento del rischio o perché glielo ha comunicato il Cliente o perché ne è venuta a conoscenza in altro modo. Il recesso ha efficacia immediata nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) ed ha efficacia 15 giorni dopo la data in cui Intesa Sanpaolo Protezione è venuta a conoscenza dell'aggravamento del rischio, nei casi previsti dalle lettere c) e d).



Se si verifica un sinistro per uno degli eventi assicurati dal Modulo Casa Locatario o dai Moduli a esso accessori prima che Intesa Sanpaolo Protezione venga a conoscenza dell'aggravamento del rischio o prima che sia scaduto il termine per esercitare il diritto di recesso o prima che esso abbia efficacia:

- nei casi previsti dalle lettere a) e b) il sinistro non viene pagato
- nel caso previsto dalla lettera c) la somma dovuta in caso di accoglimento del sinistro è ridotta tenuto conto del rapporto tra il premio fissato per il Modulo e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al momento della decorrenza del Modulo.

7.2 Cambio dell'abitazione, trasloco

In caso di trasloco Intesa Sanpaolo Protezione estende temporaneamente le coperture assicurative acquistate anche al Fabbricato presso il quale il Cliente o l'Assicurato ha traslocato, per un massimo di 15 giorni dalla data di inizio del trasloco, opportunamente provata, entro i quali il Cliente si obbliga a comunicare a Intesa Sanpaolo Protezione i dati del Fabbricato presso il quale ha traslocato, se intende assicurarli.

7.3 Variazione delle somme assicurate



Il Cliente può richiedere la variazione delle somme assicurate a condizione che la versione del Modulo sia ancora in vendita al momento della richiesta. A fronte della richiesta Intesa Sanpaolo Protezione, inoltre, stabilisce le condizioni per la variazione e, in caso di accettazione da parte del Cliente, viene emessa apposita Appendice contrattuale.

7.4 Variazione del livello di copertura



Il Cliente può richiedere la variazione del livello di copertura scelto all'acquisto del Modulo a condizione che la versione del Modulo stesso sia ancora in vendita al momento della richiesta. La variazione avrà effetto da scadenza annua contrattuale della Polizza. A fronte della richiesta, inoltre, Intesa Sanpaolo Protezione stabilisce le condizioni per la variazione e, in caso di accettazione da parte del Cliente, viene emessa apposita Appendice contrattuale.

sezione II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

articolo 8. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO

8.1 Denuncia del sinistro



Per tutte le garanzie (eccetto per l'Assistenza all'abitazione) il Cliente o l'Assicurato deve denunciare il sinistro a Intesa Sanpaolo Protezione appena ne ha la possibilità e comunque non oltre 10 giorni dalla data dell'evento che ha causato il danno materiale.



utilizzando l'App Intesa Sanpaolo Assicurazioni



contattando il numero 800.124.124 (dall'Italia) o +39 02.30.32.80.13 (dall'estero) da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 20:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30



utilizzando l'Area Clienti sul sito di Intesa Sanpaolo Protezione (www.intesasnpaoloprotezione.com)

oppure per iscritto tramite:



e-mail: sinistrifideuram@pec.intesasnpaoloprotezione.com
oppure
sinistrifideuram@intesasnpaoloprotezione.com



raccomandata A/R: a Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Via San Francesco d'Assisi, 10, 10122 – Torino



fax: al numero 011.093.1062



Dopo la denuncia di sinistro, il Cliente o l'Assicurato deve inviare le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari sul sinistro e ogni altro documento o elemento utile per la definizione del sinistro.

Intesa Sanpaolo Protezione si riserva di richiedere la denuncia presso l'Autorità, ove presente.

Attenzione!

Se si abita in un condominio, in caso di sinistro, bisogna ricordarsi di contattare l'amministratore per l'attivazione anche della polizza condominiale se presente

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia

I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

8.2 Ricorso terzi da incendio



Oltre alla denuncia, l'Assicurato deve inviare le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Il Cliente o l'Assicurato deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità e, se Intesa Sanpaolo Protezione lo richiede, deve rendersi disponibile ad una definizione amichevole della controversia.

Se Intesa Sanpaolo Protezione lo richiede, il Cliente o l'Assicurato deve adoperarsi per una risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità nei confronti del danneggiato.

Facciamo chiarezza su "l'Assicurato in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità"

La copertura Ricorso Terzi da Incendio, tutela il Cliente o l'Assicurato per richieste di risarcimento da parte di terzi per i danni subiti. Spetta poi a Intesa Sanpaolo Protezione stabilire l'eventuale responsabilità del Cliente o dell'Assicurato.

Ad esempio, se l'incendio dell'immobile assicurato si propaga all'immobile del vicino di casa, l'Assicurato non deve fare alcuna ammissione di colpevolezza né anticipare denaro prima della denuncia di sinistro e fino a quando Intesa Sanpaolo Protezione non avrà analizzato i fatti e i documenti per accertare la responsabilità.



8.3 Incendio e altri eventi al Contenuto

Il Cliente o l'Assicurato deve inoltre:

- sporgere denuncia (per i danni da Incendio doloso, atti vandalici e dolosi e in tutti i casi previsti dalla legge) all'Autorità, indicando Intesa Sanpaolo Protezione, le circostanze dell'evento, i beni danneggiati o distrutti e il loro valore e trasmetterne una copia a Intesa Sanpaolo Protezione
- mettere a disposizione di Intesa Sanpaolo Protezione e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti, conservando anche le tracce e i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del perito e comunque fino a 30 giorni dalla data in cui Intesa Sanpaolo Protezione ha ricevuto la denuncia del sinistro
- fare quanto è possibile per evitare o limitare il danno.

Intesa Sanpaolo Protezione si fa carico delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di salvataggio. L' inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o al risarcimento.

da sapere: l'Assicurato deve conservare qualsiasi traccia o residuo riferibili al sinistro e più in generale ogni altro elemento che possa dare evidenza del danno subito

riferimento normativo: art. 1914 del Codice Civile

Facciamo alcuni esempi di residui del sinistro:

- elettrodomestici danneggiati
- arredi danneggiati dalle fiamme



8.4 Denuncia del sinistro Assistenza



Per consentire l'intervento della Struttura Organizzativa, il Cliente o l'Assicurato deve comunicare il sinistro chiamando i numeri: (800 124 124 (dall'Italia) o +39 02 30328013 (dall'estero) indicando con precisione:

- nome e cognome
- indirizzo e luogo da cui sta contattando BLUE ASSISTANCE
- la prestazione richiesta
- recapito telefonico, dove la Struttura Organizzativa richiamerà l'Assicurato nel corso dell'assistenza

Se, per cause che non dipendono dalla volontà della Struttura Organizzativa, è impossibile reperire gli artigiani o i tecnici, Intesa Sanpaolo Protezione rimborsa le spese sostenute dal Cliente o dall'Assicurato solo se preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa e giustificate con fattura o ricevuta fiscale, per l'intervento di un tecnico da lui chiamato, fino al raggiungimento del massimale previsto.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute deve essere inoltrata: a uno dei riferimenti sotto riportati, comunicando il codice IBAN, l'intestazione del conto corrente sul quale vuole ricevere il rimborso e allegando i documenti giustificativi (accompagnatoria e giustificativi di spesa).



e-mail: rimborsi.assistenzaaisa@blueassistance.it (modalità consigliata)



posta: Intesa Sanpaolo Protezione
presso Blue Assistance, Via Santa Maria, 11- 10122 Torino

La Struttura Organizzativa si riserva di richiedere al Cliente o all'Assicurato la denuncia sporta presso l'Autorità, ove presente.

8.5 Procedure per la valutazione del danno

In caso di Incendio ed altri eventi al Contenuto, l'ammontare del danno è determinato:

- direttamente da Intesa Sanpaolo Protezione o da un perito incaricato dalla stessa, insieme al Cliente o all'Assicurato o ad una persona da lui designata



oppure

- b) a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati uno da Intesa Sanpaolo Protezione e uno dal Cliente o dall'Assicurato con "atto unico di nomina e mandato dei periti" fra i due periti gli stessi devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro che deve risultare per iscritto. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se Intesa Sanpaolo Protezione o il Cliente non nomina il proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono effettuate dal Presidente del Tribunale della giurisdizione in cui è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono divise a metà.

8.6 Mandato dei periti

In caso di Incendio e Altri eventi al Contenuto i periti incaricati devono:

- indagare sulle circostanze e sulle modalità del sinistro
- verificare l'esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio
- verificare se l'Assicurato o il Cliente abbia adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, stimandone il valore
- procedere alla stima dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella Polizza.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno come indicato nel precedente articolo 8.5 lettera b), i risultati della perizia devono essere raccolti in un verbale redatto in duplice copia, una per ciascuna delle parti (perizia definitiva).

La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere indicato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.

Resta salva la possibilità per Intesa Sanpaolo Protezione e il Cliente di intraprendere ogni azione inerente il pagamento della somma dovuta.

8.7 Determinazione del danno

In caso di Incendio e Altri eventi al Contenuto, per determinare l'ammontare del danno si seguono i criteri descritti in seguito, entro i limiti previsti nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale:

8.7.1 Contenuto (Valore a nuovo)

Per tutti i beni del contenuto l'ammontare del danno è dato dalla somma corrispondente:

- alle spese da sostenere per riparare i beni danneggiati;
- alle spese da sostenere per sostituire i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti.

La somma dovuta non può superare il doppio del valore che i beni del Contenuto avevano al momento del sinistro. Dall'importo sarà detratto il valore dei residui.

Si precisa che:

- per le collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi senza tenere conto del conseguente deprezzamento della collezione stessa.
- per i documenti personali, si quantificano le spese per il loro rifacimento.
- per i valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi.
- per i titoli di credito:
 - Intesa Sanpaolo Protezione paga l'indennizzo solo dopo le loro scadenze

da sapere: per esempio la correttezza del piano, dei metri quadri e le caratteristiche generali dichiarate in Polizza



valore dei residui: è il valore che a seguito del sinistro non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo

collezioni: si intendono le raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo

valore nominale: di un titolo di credito si intende l'importo riportato (stampato) sul certificato del titolo stesso

procedura di ammortamento: è la procedura di giurisdizione volontaria in base alla quale se viene smarrito, distrutto o sottratto un titolo di credito, ad es. assegno bancario, il creditore del titolo, ad es. chi deve incassare l'assegno, può fare ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per ottenere l'autorizzazione al pagamento a suo favore del titolo

azione cambiaria: che spetta al portatore della cambiale nei confronti di tutti i sottoscrittori della stessa quando alla sua presentazione il pagamento è rifiutato dal trattario o dall'emittente

- se è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stessa.
- e) per gli effetti cambiari, la Polizza opera soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

La stima con il criterio del "Valore a nuovo" non si effettua:

- per oggetti d'arte e d'antiquariato e preziosi, per i quali si stima il valore commerciale
- per gli oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il valore al momento del sinistro.

8.8 Applicazione delle franchigie

Le franchigie non sono cumulabili tra loro. Se per un unico evento risultano coinvolte più garanzie con franchigie, al pagamento del danno si detrae solo la franchigia più elevata.

8.9 Riparazione in forma diretta

Nel caso in cui Intesa Sanpaolo Protezione ritenga indennizzabile un sinistro con un importo di danno presumibile inferiore a 2.000 euro, Intesa Sanpaolo Protezione, tramite il perito incaricato, può proporre al Cliente o all'Assicurato di avvalersi dell'intervento di artigiani convenzionati che procederanno direttamente alla riparazione del danno. In questo caso il Cliente o l'Assicurato non deve anticipare la spesa di riparazione (Riparazione Diretta) e non vengono applicate le eventuali franchigie previste dalle garanzie.

articolo 9. TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Protezione determina l'importo che risulti dovuto e ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma, Intesa Sanpaolo Protezione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

Se il pagamento non avviene entro il termine stabilito e se il ritardo dipende da fatti imputabili a Intesa Sanpaolo Protezione, gli interessi si calcolano al tasso legale determinato dalla legge dal giorno del ritardo fino alla data di effettivo pagamento (art. 1284 codice Civile comma 1°).

articolo 10. RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

Intesa Sanpaolo Protezione rinuncia, tranne nel caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti:

- del Cliente o dell'Assicurato
- delle persone ospitate dal Cliente o dell'Assicurato
- delle persone di cui il Cliente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge
- dei familiari del Cliente o dell'Assicurato che abbiano in uso l'abitazione a qualsiasi titolo.

articolo 11. ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

In caso di Incendio e Altri eventi al Contenuto, trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del sinistro, il Cliente o l'Assicurato può richiedere il 50% come anticipo dell'importo presumibile, se non vi sono riserve o contestazioni sul diritto al pagamento o sulla sua quantificazione e se l'ammontare presumibile supera i 25.000 euro.

articolo 12. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Incendio, Altri eventi al Contenuto

Se l'Assicurato o il Cliente esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto al pagamento dell'indennizzo/rimborso.



articolo 13. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE SUL DANNO

Rischio locativo e Ricorso terzi

Intesa Sanpaolo Protezione, ove ne abbia interesse:

- può gestire direttamente, in nome del Cliente o dell'Assicurato, le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, fino alla soddisfazione del danneggiato. Se occorre, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni spettanti al Cliente o all'Assicurato stesso
- può fornire l'assistenza al Cliente o all'Assicurato in sede penale, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della soddisfazione del danneggiato.

riferimenti normativi: art.1917, 3°
comma Codice Civile

In questi casi, Intesa Sanpaolo Protezione si fa carico delle spese sostenute per la tutela legale del Cliente o dell'Assicurato, entro un quarto del massimale previsto per il danno al quale si riferisce l'azione legale.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite fra Intesa Sanpaolo Protezione e il Cliente o l'Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse. Intesa Sanpaolo Protezione non riconosce le spese sostenute dal Cliente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati dalla stessa e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

articolo 14. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono attive più polizze il Cliente o l'Assicurato, in caso di sinistro, deve avvisare tutte le Compagnie Assicuratrici richiedendo a ciascuno l'importo dovuto, secondo il rispettivo contratto, come stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.

articolo 15. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEL PRODOTTO

Oltre a quanto stabilito dalle Condizioni di Assicurazione del Modulo Copertura Casa Locatario trovano applicazione le norme di legge e regolamentari applicabili alla Polizza e le disposizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione del Prodotto.

GLOSSARIO

APPARTAMENTO

Porzione di immobile destinato ad abitazioni tra di loro contigue, sovrastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno.

APPENDICE CONTRATTUALE

Il documento sottoscritto dal Contraente per l'acquisto o per l'estinzione di Moduli (rispetto al contratto di polizza), per la variazione degli elementi contrattuali quali ad esempio dei massimali o delle somme assicurate, per l'acquisto o per l'eliminazione delle Estensioni di garanzia.

ASSICURATO

La persona il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

CONTRAENTE/CLIENTE

La persona che sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Protezione. Può coincidere con l'Assicurato.

COSE

Sia gli oggetti materiali e mobili sia gli animali.

DIMORA ABITUALE

L'abitazione indicata nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato vive per la maggior parte dell'anno.

DIMORA SALTUARIA

L'abitazione indicata nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale, nella quale l'Assicurato non vive per la maggior parte dell'anno.

DOCUMENTO DI POLIZZA

È il documento sottoscritto dalle parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio pagato, la durata delle coperture assicurative e attesta l'esistenza del contratto di assicurazione.

ESPLOSIONE

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.

FABBRICATO

I locali adibiti a civile abitazione escluso il terreno, indicati in Polizza. Include un ufficio o uno studio privato, solo se comunicante con l'abitazione stessa.

Nel termine fabbricato è compreso anche tutto quanto è destinato al servizio del fabbricato stesso, come:

- gli impianti e le installazioni, al servizio o all'ornamento del fabbricato assicurato, considerati fissi per natura e destinazione comprese le tende esterne e le verande (sia chiuse che aperte) e altre cose stabilmente fissate, in modo durevole.

Sono esclusi:

- gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati con l'estensione di garanzia "Impianto fotovoltaico e solare"
 - gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle Società che forniscono servizi
 - le opere murarie e di finitura
 - le opere di fondazione o interrate
 - gli affreschi, le statue e i mosaici privi di valore artistico
 - le pertinenze, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate
 - le quote di proprietà comune, se si assicura una porzione d'immobile in condominio o in fabbricato plurifamiliare.
-

FRANCHIGIA

La parte di danno accertato che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

L'appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene per trarne profitto per sé o per altri.

IMPLOSIONE

L'improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.

INCENDIO

La combustione di beni al di fuori di un appropriato focolare, con la presenza di fiamma che può auto estendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI

Sono considerati incombustibili:

- cemento e cemento armato
 - pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli
 - pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili)
 - altri materiali (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli interni.
-

MISURE PREVENTIVE

Insieme di dispositivi o accorgimenti installati per mitigare la portata di eventuali danni causati da fenomeni elettrici e atmosferici.

POLIZZA

Documento che attesta il Contratto di Assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Intesa Sanpaolo Protezione come corrispettivo dei Moduli acquistati.

RESIDUO

È il valore che, a seguito del sinistro, non risulta danneggiato e pertanto non deve essere conteggiato nell'indennizzo.

SCOPPIO

L'improvvisa rottura di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati Scoppio.

SINISTRO

L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.

SOMMA ASSICURATA/MASSIMALE

La somma indicata nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale che rappresenta il limite massimo di indennizzo/risarcimento in caso di sinistro.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di BLUE Assistance S.p.A. a cui Intesa Sanpaolo Protezione ha affidato la gestione delle prestazioni di Assistenza all'abitazione.

VALORE A NUOVO

Il criterio con cui, allo scopo di determinare l'indennizzo, si stimano le spese necessarie:

- per la totale ricostruzione del fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato (in entrambi i casi con le caratteristiche originarie)
 - per rimpiazzare i beni del contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.
-

VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO

Il criterio con cui, ai fini della determinazione dell'indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d'uso, di conservazione.

VALORE COMMERCIALE

Il valore in comune commercio del bene danneggiato, distrutto o sottratto.



**INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE**

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com
Capitale Sociale Euro 27.912.258 - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA

11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28